

Infeudazione territorio abitato - statuti

L'atto formale del 1270 che regolò il trasferimento dei diritti della comunità di Campagnano al Cardinale Riccardo Annibaldi, pur accennando alla costituzione di *conventiones et pactiones* e contenendo elementi semiconvenzionali, non ha valore puramente contrattuale ma è sostanzialmente uno statuto, per il suo contenuto e per la sua finalità.

Gli elementi semiconvenzionali sono anzi in armonia col diritto pubblico del tempo e sono giustificati dalla speciale condizione nella quale si trovavano gli abitanti, i quali, non legati da precedenti vincoli di vassallaggio, trasferirono ogni loro diritto al Cardinale Annibaldi che a sua volta lasciò in feudo agli antichi proprietari i beni che già possedevano, con l'obbligo di pagargli una corrisposta per l'alto protettorato concesso agli abitanti.

Un rapporto siffatto, se non poteva dirsi propriamente feudale in relazione alla forma normale della infeudazione, era certamente feudale negli effetti, giacché gli antichi proprietari diventavano semplici possessori delle loro terre in nome del Cardinale investito, per la sua alta potestà, di uno speciale dominio eminente sull'intero territorio.

La sopravvivenza di un vincolo o rapporto diretto fra ciascun proprietario singolo e la terra che gli apparteneva *ab origine*, se è conciliabile con la speciale feudalità creata fra il Cardinale e gli abitanti, non può ragionevolmente ritenersi in vita dopo che, costituito il feudo degli elementi che gli sono propri, tutte le terre, tranne quelle allodiali, furono sottoposte a regime feudale e quindi ai vincoli, oneri e restrizioni che ne derivavano.

Siffatta trasformazione ottenne il suo definitivo ordinamento giuridico con lo Statuto del 15 agosto 1535, il quale attribuì il godimento dell'intero territorio alla università degli abitanti, sotto la diretta vigilanza e direzione dei vicari e massari, cui erano conferite le più ampie facoltà circa la disciplina delle così dette bandite, compresa quella di ampliare e di farne nuove e di stabilire se una bandita *debeat rumpi nec ne*.

Per altro, ritenuto che tutto il territorio era di natura feudale, è da presumersi che tutti gli abitanti, sotto la direzione dei massari, avessero in generale diritto di seminare pagando la corrisposta al feudatario.

Al fine di integrare le prove e le presunzioni nascenti dagli statuti e dai documenti è ammissibile la prova testimoniale dell'esercizio pratico e concreto degli usi civici. — A. Ancona, 1 maggio 1926, Sili c. Univ. agr. Campagnano, in Rep. fo. it., 1926, n. 14-20 e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1926, 84, e Foro marchigiano, 1927, 5.